

21 OTT, 2024

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Marsala, 08 Ottobre 2024



L'anno 2024, il giorno 8, del mese di ottobre, alle ore 18:30, presso la sede legale dell'Associazione Strutture Extralberghiere Marsala, sita in Marsala, nella via Giovanni Amendola n° 23, giusta convocazione a termini statutarî, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Strutture Extralberghiere Marsala, in seconda convocazione, essendo la prima, risultata deserta, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione delle modifiche statutarie per adeguamento dello Statuto dell'Associazione alla Riforma del Terzo Settore;
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'Associazione Fabio Alba chiama il segretario Sandro Vitaggio alla verbalizzazione della seduta. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono rispettate le presenze degli associati all'adunanza in base al dettato statutario vigente, e che pertanto la seduta validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Si passa a trattare il punto 1 all'odg "Approvazione delle modifiche statutarie per adeguamento dello Statuto dell'Associazione alla Riforma del Terzo Settore". Il Presidente introduce la lettura dello statuto, con riferimento soprattutto alle finalità e l'attività che l'Associazione può concretizzare ed organizzare. Il Presidente, alla fine della lettura dello Statuto, apre la discussione.

Al termine degli interventi, il Presidente pone in votazione il nuovo Statuto.

Non essendoci voti contrari, lo Statuto viene approvato all'unanimità.

Non essendoci nient'altro da discutere e da deliberare, il Presidente, dopo aver ringraziato i soci per essere stati presenti, alle ore 19:40, dopo aver trascritto, letto ed approvato il presente verbale, dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea.

Il Segretario

Sandro Vitaggio

Il Presidente

Fabio Alba
ASE MARSALA

Alba
Fabio
21.10.2024
17:29:53
UTC





AGENZIA ENTRATE
UFFICIO DI MARSALA

N. 569 Serie III
Ente E Isola
Registrato il 21 OTT. 2024


IL FUNZIONARIO
Pierangela Quinci



ASSOCIAZIONE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE MARSALA APS



STATUTO

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA' ASSOCIATIVA

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1. In data 07 ottobre dell'anno 2019, tramite atto pubblico stipulato in Notaio Prof.

Daniele Pizzo Rep. 30269 Racc. 12501, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di

Marsala al n. 4369 S. 1T, si è costituita la "Associazione Strutture Extralberghiere

Marsala".

2. All'esito della Riforma del Terzo Settore, lo Statuto dell'Associazione è modificato nel

presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "Associazione

Strutture Extralberghiere Marsala Associazione di Promozione Sociale" denominata

anche "A.S.E. Marsala APS" o più semplicemente "ASE Marsala APS" o anche "ASE

APS", facendo acquisire alla stessa la veste di Ente del Terzo Settore. La

denominazione estesa o quella abbreviata saranno usate in qualsiasi segno distintivo

ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore,

l'Associazione inserisce nella denominazione l'acrononimo "ETS" o la locuzione

"Ente del Terzo Settore" o, in caso di iscrizione nella sezione Associazioni di

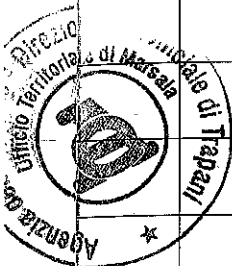
Promozione Sociale, l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione

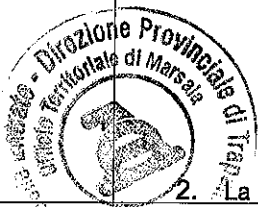
Sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle

comunicazioni a terzi.

ART. 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Marsala.





2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.

3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.



Art. 3) DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione,

all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo,

ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008,

e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale

temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o

lavorativi;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla

legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,

beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a

norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della

difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei

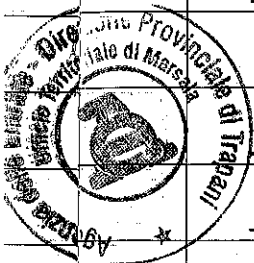
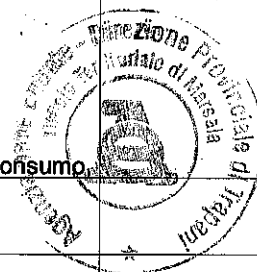
consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente

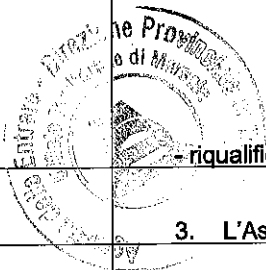
articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse

le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di

acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.

244;





- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo dell'economia collaborativa e di condivisione, della tutela dei diritti umani e civili, della tutela dell'ambiente, della tutela della flora e della fauna caratteristici del territorio, ludico, ricreativo, della formazione, della beneficenza, del tempo libero, culturale con particolare riguardo alla promozione turistica del territorio, delle risorse naturali. A tal riguardo, l'Associazione si propone di mettere in atto le seguenti attività:

- a) promuovere e supportare attività riguardante la *sharing economy* e l'*home sharing*;
- b) il supporto al loro svolgimento nel rispetto delle leggi e della legalità;
- c) la qualificazione delle attività di ospitalità ed i servizi e prodotti per migliorare l'esperienza degli ospiti, siano essi turisti, studenti, pellegrini, in visita familiare, i malati e altri svantaggiati;
- d) il dialogo e il confronto con le istituzioni, per semplificare le procedure amministrative, rendere più agile la gestione burocratica, equa la tassazione e promuovere una evoluzione legislativa che riconosca e tuteli l'*home sharing*, i servizi basati sulla *sharing economy*, il turismo e l'ospitalità in generale;
- e) la promozione presso tutte le sedi di rappresentanza pubbliche e private dell'*home sharing* e della *sharing economy*;
- f) la promozione di progetti di ricerca, analisi statistiche, analisi tecnico-economiche, che tendano a migliorare l'offerta qualitativa al turista;
- g) la promozione di una mobilità basata sulla sostenibilità ambientale, la valorizzazione

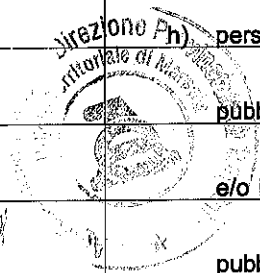


della cultura locale e la soppressione delle barriere fisiche e culturali;

- h) la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero e promozione del patrimonio artistico, architettonico, culturale, linguistico, ambientale, urbanistico, artigianale, culinario e paesaggistico del territorio in quanto motore, causa della domanda di home sharing e di turismo sostenibile;

5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo, si propone di:

- a) organizzare attività di educazione, formazione e ricerca;
- b) ideare, organizzare e gestire direttamente qualora possibile, o tramite terzi, servizi per i soci, in particolare, ma non esclusivamente, riguardo l'ospitalità;
- c) rappresentare le istanze della condivisione di casa esercitata in modo non strutturato presso tutte le sedi politiche o giurisdizionali, siano esse nazionali o locali, in cui si decidono o si interpretano le norme da applicare all'attività di home sharing;
- d) ideare, organizzare e realizzare direttamente qualora possibile, o tramite terzi progetti culturali come, per esempio, manifestazioni, concerti, conferenze, spettacoli, festival, rassegne, convegni, dibattiti, mostre, mercati, seminari, banchetti informativi utili per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali anche con somministrazione di alimenti e bevande;
- e) costruire o gestire complessi ed impianti ricettivi e turistici anche a carattere sociale, anche adatti a fornire ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani prestazioni confortevoli ed a prezzi accessibili;
- f) esercitare attività connesse con l'utilizzo del tempo libero, anche complementari alle attività turistiche;
- g) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati che forniscono beni e/o servizi utili ai fini della realizzazione dell'home sharing;



perseguire lo scopo sociale anche tramite l'acquisto e la distribuzione di pubblicazioni, libri, audiovisivi, supporti informatici, promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche, notiziari, ricerche su qualunque supporto, o piattaforma (comunicazione, informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva e web, nuove tecnologie e comunicazione telematica);

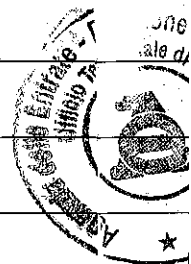
i) favorire e partecipare operativamente alla nascita di enti, gruppi e altre associazioni articolate territorialmente al fine di garantire il massimo supporto ad ogni livello operativo;

j) svolgere qualsiasi altra attività connessa e affine a quelle sopraindicate, utile alla realizzazione degli scopi associativi, anche attraverso le nuove tecnologie digitali per la miglior divulgazione delle discipline oggetto della propria attività, compresa la somministrazione di alimenti e bevande e l'ospitalità sociale;

6. Al fine di conseguire gli scopi associativi, l'associazione potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso, sia gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.



2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi

riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano

imposti dalla legge.

3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste

dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI

PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO

SETTORE

1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi,

avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto

disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo

quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e

al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati

nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto

Legislativo 3 luglio 2017, n 117.

ASSOCIATI E VOLONTARI

ART. 7) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle

condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione

all'ammissione degli associati.

2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni e le persone

giuridiche che condividono le sue finalità e intendono contribuire al loro

raggiungimento, impegnandosi direttamente.

Le persone fisiche minorenni possono essere associate e partecipare alle attività associative solo con l'autorizzazione di almeno un genitore.

Le persone giuridiche possono essere associate tramite la partecipazione alle attività del rappresentante legale o eventuale nomina di persona delegata.

c) Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati secondo le modalità del successivo articolo 9, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.

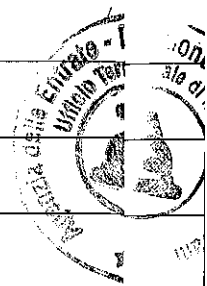
d) Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi.

e) Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

f) La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni. In caso di mancata comunicazione, la delibera di accoglimento si intende accolta per silenzio-assenso. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ampresso; contestualmente al pagamento l'ampresso è iscritto nel libro associati.

g) La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

h) Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che la domanda venga riesaminata dal Consiglio Direttivo. In caso di nuovo diniego, la domanda si intende rigettata definitivamente.



ART. 7.1) TIPOLOGIA DI ASSOCIATI

- 1) Gli associati si distinguono in ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari;
- 2) Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota associativa ordinaria annua;
- 3) Socio sostenitore è colui che versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione;
- 4) Socio benemerito è il socio nominato tale dall'Assemblea dei soci per particolari meriti acquisiti durante la vita associativa;
- 5) Socio onorario è chi, per meriti particolari verso l'associazione, è insignito di tale titolo con delibera motivata dal Consiglio Direttivo.

ART. 8) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

- 1) I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli Associati sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione.
- 2) Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 3) Lo *status* di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9.
- 4) Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.
- 5) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.
- 6) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 7.



L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.

8) Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Associativi in conformità alle norme statutarie.

9) L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

ART. 9) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.

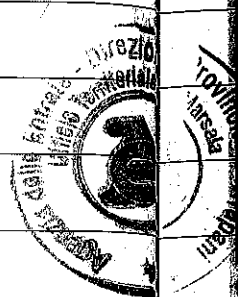
2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:

a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre tre mesi nell'anno in corso;

b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi;

10) VOLONTARI

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.



2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

5. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

6. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a. l'Assemblea degli Associati;

b. il Presidente;

c. il Consiglio Direttivo;

d. l'Organo di Controllo, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

e. l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.



Art. 12) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione delle cariche relative all'Organo di Controllo e Revisore Legale, alle quali possono accedere anche persone non associate.

2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.

3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.

Art. 13) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione e può essere ordinaria e straordinaria.

2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

a. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere dell'Organo di Controllo, ove esistente;

b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;

c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, acquisito il parere dell'Organo di Controllo, ove esistente;

d. eleggere il Presidente dell'Associazione;



e. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

f. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;

g. eleggere i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;

h. nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 23 del presente statuto;

i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

j. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;

k. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;

b. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli

associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa;

coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare

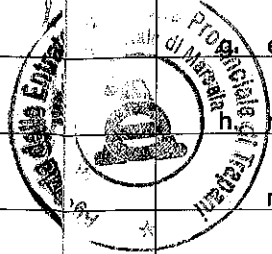
solo come uditori. I soci minorenni possono partecipare come uditori e il voto può

essere espresso dal genitore, se presente.

14) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno:





a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno (o diverso termine stabilito dalla legge), al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;

b) per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno veniente.

3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/5 più uno (un quinto più uno) degli associati aventi diritto di voto.

4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, email, programma di messaggistica (es. whatsapp), almeno 7 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

15) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 1 ora dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 1 ora dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

3. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.

4. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto



favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

5. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

6. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato

mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato

può rappresentare sino ad un massimo di altri due associati.

7. Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da

eleggere per ogni carica associativa.

8. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima

della votazione per la elezione delle altre cariche associative.

9. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli

associati.

10. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non

intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti

norme.

ART. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3

(tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.

2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio,

l'interdetto, l'inabilitato, il fallito non riabilitato o chi è stato condannato ad una pena

che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad

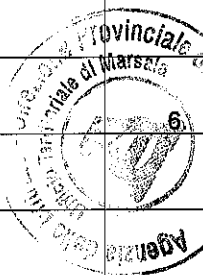
esercitare uffici direttivi.

3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli

associati.

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o



corrispondenza.

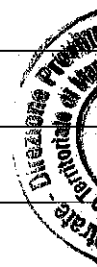
6. In caso di dimissioni di un componente, lo stesso viene cooptato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, il Consiglio Direttivo potrà procedere alla nomina di uno dei soci per cooptazione, che resterà in carica fino alle elezioni suppletive, da tenersi alla prima assemblea utile.

7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.
2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera, email. Programmi di messaggistica (es. whatsapp), da inviarsi agli amministratori almeno 3 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.
3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei



componenti in carica.

7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

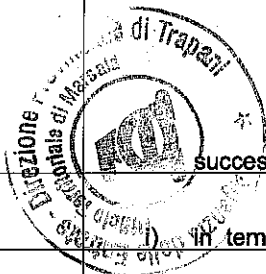
8. Nel caso di esistenza dell'Organo di Controllo, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo.

Art. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;
- c) delibera sull'esclusione dell'associato;
- d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;
- e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;
- f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;
- g) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e,



successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;

in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio

preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di

relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

j) delibera in materia di personale;

k) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo

di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;

l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;

m) nomina i rappresentanti pro-tempore nei consigli di amministrazione, nei comitati di

gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché

designa i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione

ed alla tutela degli interessi associativi

3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa

dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio

direttivo, registro degli associati).

4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha

cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i

registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti

dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 19) PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione:

a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;

b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché

quello di firmare nel nome dell'Associazione;

c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo;



d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;

e) presiede l'Assemblea;

f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;

g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;

i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;

j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'amministrazione dell'Associazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;

k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;

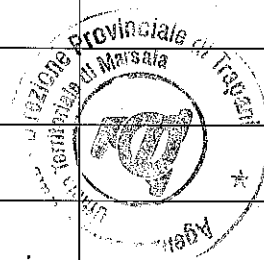
l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

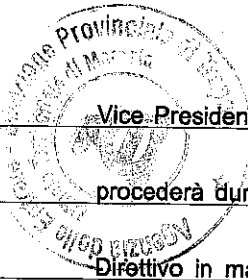
m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti.

2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi, anche limitatamente a specifiche iniziative;

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente;

4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il





Vice-Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo in maniera tempestiva, e comunque entro 60 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ART. 20) ORGANO DI CONTROLLO - ORGANO MONOCRATICO - COLLEGIO

SINDACALE

1. L'istituzione dell'Organo di Controllo è facoltativo, quando non imposto per legge.
2. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo, che può essere in forma monocratica o collegiale e si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'albo dei revisori legali.
3. In caso di composizione collegiale, i membri del Collegio Sindacale eleggono, al loro interno, un Presidente.
4. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive, che si terranno alla prima assemblea utile.
5. L'incarico di Sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 21, e può essere ricoperto anche da persone non associate.
6. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.
7. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.



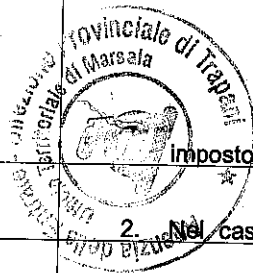
8. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

9. Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

10. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'istituzione dell'Organo di Revisione Legale dei Conti è facoltativo, quando non



imposto per legge.

2. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 20 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'Albo revisori legali.

3. Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 20 non sono iscritti tutti all'Albo di Revisori Legali, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori legali nominata dall'Assemblea.



NORME AMMINISTRATIVE

Art. 22) RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.
2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:
 - quote associative;
 - contributi degli enti associati;
 - contributi e finanziamenti di privati;
 - contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;
 - lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
 - rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
 - proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;

• rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;

• qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;

• ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in

caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di

esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto

versato all'Associazione stessa.

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano

quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo

particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 23) BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione redige il rendiconto gestionale o il bilancio di esercizio secondo

quanto stabilito dall'art. 13 del D. lgs. N. 117/2017 che illustra le poste di bilancio,

l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento

delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle

attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria deve

predisporre il rendiconto / bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere

favorevole dell'Organo di Controllo se nominato, all'approvazione dell'Assemblea,

corredato della relazione dell'attività svolta.

Art. 24) LIBRI SOCIALI

1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere:

a) Il libro degli associati;

b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere



trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;

2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro dell'Organo di Controllo e/o dell'Organo di Revisione, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente statuto.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo quanto previsto all'art. 15.

2. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad altro soggetto iscritto al RUNTS operante nel territorio del Comune dove ha sede l'associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.





DIREZIONE PROVINCIALE DI: TRAPANI

UFFICIO TERRITORIALE DI: MARSALA

Registrazione di Atto Privato

Il 21/10/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TXV , serie 3 , numero 569

data di stipula: 08/10/2024

ident.vo telematico: TXV24L000569000YG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: LBAFBA79S24G273H

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91039430813				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: